Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 286 del 22 novembre 1960

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 novembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a 6476 cattedre di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a seimilaquattrocentosettantasei cattedre di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 638, contenente norme per la presentazione dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere civili dello Stato;

Visto l'art. 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per il quale ai concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria sono ammessi i candidati che abbiano già conseguito la relativa abilitazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente norme sulle documentazioni amministrative;

Visto l'art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, concernente riserve di posti in favore di insegnanti stabilizzati e dei ruoli ordinari;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenente norme sulla legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione relativa:

Tabelle 1	Classi dei concorsi 2	Cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
1	Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	Scritta, orale	4.300
1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasi: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	Scritta, orale	160
2 cl.	Lettere classiche	Licei classici: lettere greche e latine	Scritta, orale	110
3 cl.	Lettere italiane e storia	Istituti magistrali: lingua e lettere italiane e storia	Scritta, orale	15
4	Lettere italiane, latine e storia	a) Licei: lettere italiane e latine b) Licei scientifici: lettere italiane e latine c) Istituti magistrali: lingua e lettere latine e storia	Due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina), prova orale	100
A II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	Scritta, orale	130
A III	Lettere italiane	Isituti tecnici nautici: lettere italiane	Scritta, orale	11
1 avv.	Italiano, storia e geografia	Scuole secondarie di avviamento professionale: lingua italiana, storia e geografia	Scritta, orale	1.650

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui all'art. 4 del presente bando, i seguenti requisiti:

1) *cittadinanza italiana*: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) *godimento dei diritti politici;*

3) *età non superiore ad anni* 40.

Detto limite di età è elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 5 a 8 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è levato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40 e di anni 45, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata convertita in statale che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

e) coloro che abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria o comunque servizio di straordinario, avventizio e simili nell'Amministrazione dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo;

f) il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale ed il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

4) *buona condotta;*

5) *idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento* che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita sanitaria di controllo;

6) *possesso del titolo di studio* (laurea o diploma) richiesto per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella cattedra cui il candidato aspira secondo le tabelle unite al presente bando (allegato *F*. titoli di categoria *b*), colonna 4; ovvero allegato *G*, titoli di cui alla colonna 2, con le corrispondenze della colonna 5);

7) *possesso dell'abilitazione* o del titolo avente pieno valore di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline costituenti la cattedra, cui il candidato aspira, secondo le tabelle unite al presente bando (allegato *F*, titoli di categoria *a*), colonna 3; ovvero allegato *G*, titoli di cui alla colonna 3, con le corrispondenze della colonna 5).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica Amministrazione (art. 2, quinto comma testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (art. 128, secondo comma, citato testo unico);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento (art. 19, legge 19 marzo 1955, n. 160);

f) gli insegnanti non di ruolo che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di essa (art. 19 legge 19 marzo 1955, n. 160).

Il Ministro con proprio decreto motivato esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei prescritti requisiti, di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove; in tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese da lui eventualmente sostenute per partecipare al concorso.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipano ai concorsi è richiesta la prescritta autorizzazione della autorità diocesana, autorizzazione che sarà allegata alla domanda o alle domande di ammissione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, Divisione I, e riportare:

1) cognome (le coniugate riporteranno il cognome da nubili), nome, data e luogo di nascita del candidato;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso, specificando il numero delle cattedre e la tabella secondo le colonne 5, 2 e 1 del prospetto di cui al precedente art. 1;

3) la sede nella quale intende sostenere la prova scritta, a norma del seguente art. 7.

In ciascuna domanda il candidato deve indicare:

1) la laurea (o le lauree) o il corrispondente titolo di studio di ammissione ai concorsi, di cui sia in possesso, a norma dell'allegato *F* (titoli di categoria *b*) o dell'allegato *G* (colonna 2), specificando la data e la Università o Istituto presso cui è stata conseguita;

2) l'abilitazione (o le abilitazioni) o titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, di cui sia in possesso, a norma dell'allegato *F* (titoli di categoria *a*) o dell'allegato *G* (colonna 1), specificando, per ciascuna, le materie di abilitazione, la tabella di concorso o classe (ed eventualmente sottoclasse) di abilitazione, nonchè gli estremi del decreto ministeriale in cui furono indetti i rispettivi esami: a tal fine è allegato al presente bando l'elenco dei decreti ministeriali con i quali, a partire dal 1930 in poi, furono indetti concorsi-esami di Stato o soli esami di abilitazione (allegato *B*);

3) gli eventuali altri concorsi, di cui al presente bando, ai quali chieda di partecipare;

4) gli eventuali requisiti che diano titolo a riserve di posti (invalido, stabilizzato, insegnante di ruolo) o a particolari benefici (ex combattente ecc.) agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie di cui al seguente articolo 8;

5) gli eventuali titoli di precedenza nel caso di parità di merito, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *E* al presente bando).

In ciascuna domanda il candidato deve altresì dichiarare:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

gli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età stabilito nel bando (nel solo caso che si verifichino le eccedenze, di cui al n. 3 del precedente art. 2);

il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non avere riportato condanne penali (in caso positivo dichiarerà le condanne stesse, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico);

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (ai sensi della lettera *h* del seguente art. 10;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal quart'ultimo comma del precedente art. 2 del presente bando.

Da ciascuna domanda, deve, inoltre, risultare ben chiaro l'indirizzo al quale chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative ai concorsi cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito: il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

A ciascuna domanda debbono infine essere apposte la data e la firma del candidato. Quest'ultima deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Per coloro che prestino servizio di ruolo o non di ruolo presso una scuola o istituto di istruzione è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del direttore o del capo di istituto. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione stessa, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella compilazione delle domande il candidato si atterrà al modello unito al presente bando (allegato *A*).

Le domande che risultassero redatte non conformemente a quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione dei titoli e delle relative schede

Le domande di ammissione, corredate delle prescritte schede nonchè di tutti i titoli che i candidati intendano produrre ai fini della relativa valutazione ai sensi del seguente art. 6, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I, *entro sessanta giorni* a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le schede, da allegare alla domanda (o alle domande) di ammissione, constano:

di una scheda personale (mod. *A*) (indicante le generalità del candidato e la documentazione che egli produce agli effetti della valutazione dei titoli) da esibirsi in unico esemplare per singolo candidato;

di tante distinte schede di esame (mod. *B*), quanti sono i concorsi ai quali partecipa.

Dette schede sono in distribuzione presso i Provveditorati agli studi (si raccomanda di munirsene in tempo) e devono essere compilate dallo stesso candidato, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione facendo riferimento a quanto dichiarato nella domanda (o nelle domande) di ammissione e ai titoli allegati.

Le domande, le schede relative, i titoli e qualsiasi altro documento concernente i concorsi di cui al presente bando devono essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde dei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e degli allegati titoli sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, o anche se sia stata consegnata in tempo agli uffici postali, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Scaduto il termine di presentazione di cui al primo comma, non saranno accolte nuove domande o titoli, non sarà consentito chiedere il passaggio da un concorso ad un altro fra quelli contemplati nel presente bando e neppure chiedere il passaggio da una sede ad un'altra delle prove scritte.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando documenteranno una volta soltanto i propri titoli e requisiti agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie, delle precedenze nei casi di parità di merito e dell'accertamento dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi, a norma dei seguenti articoli 6, 8, 9 e 10, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da altrettante schede di esame (mod. *B*) (non scheda del candidato, che, invece, è unica).

Ai candidati che non sono residenti in Italia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui al presente art. 4, salvo a corredarla dei titoli dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonchè di 15 punti supplementari per i titoli militari e le benemerenze di cui al n. 4 della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina, altresì, i punteggi da attribuire ai titoli, per le categorie e nei limiti previsti dalla tabella di valutazione annessa alla citata legge n. 1132 e allegata al presente bando (allegato *C*).

La ripartizione è subito resa nota mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione ed è riportata nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale.

Art. 6.

Titoli: documentazione e valutazione relativa

I titoli che il candidato intenda far valere ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al precedente art. 5 devono essere prodotti unitamente alla domanda di ammissione con le modalità e nel termine stabiliti dal precedente art. 4.

Scaduto il termine anzidetto, non saranno accettati titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Il candidato deve elencare i titoli presentati nella scheda personale allegata alla domanda di ammissione e numerarli in ordine progressivo.

I titoli sono valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei 100 punti di cui al primo comma del precedente art. 5, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo la tabella annessa al presente bando (allegato *C*).

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Valgono, a tal fine, le seguenti norme:

1. — Per l'attribuzione del punteggio previsto per *il titolo di studio* (laurea o diploma), di cui al n. 6 del precedente art. 2, è richiesto un certificato su carta da bollo da L. 100, attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma.

2. — Per la valutazione dei *titoli di cultura*:

a) i certificati delle abilitazioni o idoneità (col voto rispettivo) conseguite in concorsi-esami di Stato, possono essere prodotti in originale oppure in copia autentica.

Coloro che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta all'Ufficio concorsi del Ministero, sempre entro il previsto termine di scadenza di cui al precedente articolo 4, con domanda, inviata a parte, su carta da bollo da L. 200 (cui saranno allegate le necessarie marche da bollo da L. 100 e, se del caso, la prescritta tassa per opere universitarie), nella quale devono specificare che i certificati richiesti siano allegati d'ufficio alla domanda o alle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente bando; detta circostanza sarà fatta anche rilevare con apposita annotazione nell'elenco dei documenti contenuto nella scheda personale (mod. *A*);

b) la votazione conseguita dai vincitori di concorsi a cattedre di istruzione secondaria, se esibita agli effetti dell'assegnazione del punteggio previsto per la idoneità o l'abilitazione, deve essere documentata nel modo previsto dalla precedente lettera *a*), non essendo in proposito adatta la presentazione della copia dello stato di servizio o di certificato analogo;

c) le opere manoscritte o dattilografate non saranno prese in considerazione;

d) eventuali titoli di cultura non espressamente previsti dalla già citata tabella annessa alla legge n. 1132 (allegato *C*), possono essere prodotti qualora il candidato li ritenga suscettibili di una qualche valutazione.

3. — Per la valutazione del *servizio didattico* prestato nell'ultimo decennio (dall'anno scolastico 1950-51 all'anno scolastico 1959-60) e della qualifica riportata per il servizio stesso (se prestato in scuole ed istituti statali o pareggiati) nell'ultimo triennio (anni scolastici 1957-58, 1958-59 e 1959-60):

a) tutti i certificati di servizio didattico non di ruolo (su carta da bollo da L. 100) devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della retribuzione relativa), con le eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi (e non le sezioni) in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e - per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate - la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita, l'indicazione che il servizio

è stato prestato « senza demerito »: non saranno presi in considerazione certificati che siano privi anche di una sola delle indicazioni anzidette e non saranno ritenute valide formule generiche od espressioni comunque di esse sostitutive.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato « senza demerito » in classi o corsi che godevano già del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione del riconoscimento stesso, con la precisazione della decorrenza del riconoscimento e dell'eventuale sua revoca: la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Per maggior chiarezza si allega un modello di certificato di servizio non di ruolo (allegato *D*);

b) i professori di ruolo documenteranno il proprio servizio di ruolo mediante certificato (rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal competente capo di istituto) comprovante, per ciascun anno scolastico: il servizio prestato quale straordinario o ordinario, l'insegnamento impartito (con le eventuali interruzioni) e la relativa qualifica;

c) per gli altri impiegati di ruolo, il cui servizio sia valutabile fra i titoli didattici, valgono disposizioni analoghe;

d) i candidati sono tenuti ad accertare la rispondenza delle norme anzidette dei certificati di servizio che esibiscono per la valutazione relativa. Per parte loro, le autorità che rilasciano i certificati medesimi si atterranno scrupolosamente alle norme sopra riportate, onde consentire ai candidati di produrre per i concorsi elementi sicuri di giudizio;

e) i candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare le sedi di insegnamento all'estero o la residenza, possono documentare il proprio servizio in modo diverso da quello sopra prescritto, purchè i documenti sostitutivi che esibiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per la valutazione.

4. — Per l'assegnazione del punteggio previsto per i *titoli supplementari*:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 100;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 100;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Art. 7.

Prove di esame e valutazione relativa
Sedi delle prove scritte

Le prove di esame possono essere scritte ed orali, secondo le specificazioni contenute nella colonna 4 del prospetto di cui al precedente art. 1. Esse verteranno sui programmi allegati al presente bando (allegato *H*).

I candidati si intendono ammessi alle prove scritte di esame in base alla presentazione delle domande di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e dovranno intervenire alle prove medesime, che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.*

Le prove scritte dei sottoelencati concorsi avranno luogo nelle sedi appresso indicate:

Tab.	Concorso	Sedi
Tab.	1 - Italiano, latino, storia, geografia negli istituti medi inferiori.	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino
Tab.	1 cl. - Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi.	
Tab.	1 Avv. - Italiano, storia, geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale.	
Tab.	2 cl. - Lettere classiche nei licei.	Cagliari Firenze Milano Napoli Palermo Roma
Tab.	4 - Lettere italiane, latine e storia nei licei e negli Istituti magistrali.	
Tab.	3 cl. - Lettere italiane e storia negli Istituti magistrali.	
Tab.	A II - Lettere italiane e storia negli Istituti tecnici.	
Tab.	A III - Lettere italiane negli Istituti tecnici nautici.	

Qualora il candidato, nella sua domanda di ammissione, non abbia indicato per gli anzidetti concorsi la sede nella quale intende sostenere le prove scritte, sarà assegnato di ufficio ad una delle sedi in cui le prove stesse si svolgeranno.

Quando fra i concorrenti vi siano mutilati di guerra che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; devono, inoltre, inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'Ufficio concorsi del Ministero o al provveditore della sede prescelta.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati direttamente con lettera raccomandata.

Nella partecipazione di ammissione alle prove orali è data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.

Perde il diritto alla prova chi ad essa non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Prima di ciascuna delle prove di esame a cui si presentano, i candidati devono dimostrare la propria identità personale esibendo alla Commissione esaminatrice o a quella di vigilanza un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Si intendono superate le prove, in ciascuna delle quali siano stati riportati almeno i 6/10 del punteggio ad esse assegnato, a norma del precedente art. 5.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, la Commissione comunica ai candidati che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.

A partire dal giorno in cui avranno terminato le prove orali, decorrono, per coloro che per le prove di esame abbiano raggiunto la votazione minima di 52,50/75, i termini per la presentazione dei documenti che diano titolo a particolari benefici (non a punteggio) agli effetti della inclusione nelle graduatorie e alla precedenza nei casi di parità di merito, a norma del seguente art. 9.

Art. 8.

Graduatorie. Riserve di posti

Hanno diritto all'inclusione nelle graduatorie di cui al presente articolo i candidati che, avendo superato le singole prove di esame e raggiunto la votazione di almeno 52,50/75, conseguano, nell'ambito del punteggio di cui al primo comma del precedente art. 5, la votazione complessiva (per i titoli e gli esami) di almeno 70/100.

Per ogni concorso saranno compilate le seguenti graduatorie:

a) vincitori;
b) ex combattenti;
c) suppletiva.

Nella formazione delle anzidette graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *E*).

A) Graduatoria vincitori

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle cattedre messe a concorso i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente art. 8.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabiliti a favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito il punteggio minimo, di cui al primo comma del presente art. 8. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Nella formazione della medesima graduatoria sarà altresì tenuto conto, sempre che sia stato conseguito il punteggio di cui al primo comma del presente art. 8, delle riserve di posti previste dall'art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, a favore degli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e degli insegnanti dei ruoli ordinari, che si trovino nelle condizioni ivi stabilite. Anche per la determinazione delle predette riserve, sarà tenuto conto degli stabilizzati e degli insegnanti dei ruoli ordinari che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

B) Graduatoria combattenti

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente art. 8 e abbiano comprovato, nei modi e nel termine di cui al seguente art. 9, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 20 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate ad esse assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

C) Graduatoria suppletiva

Dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, la Commissione formerà, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045, e 14 marzo 1938, n. 829, una graduatoria suppletiva, in cui saranno compresi, in ordine di merito e in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori, gli altri concorrenti che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al primo comma del presente art. 8. Questi potranno essere nominati entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncie dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Art. 9.

Documentazione da prodursi agli effetti della inclusione nelle graduatorie e della precedenza nei casi di parità di merito.

A differenza dei requisiti di ammissione ai concorsi (i quali, a norma del precedente art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande), i requisiti che diano titolo a particolari benefici (*e non a punteggio*), agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie (di cui al precedente art. 8) o alla preferenza per i casi di parità di merito (di cui all'allegato *E* del presente bando), anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie anzidette.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno terminato le prove orali, i candidati che le abbiano superate e che per tutte le prove di esame raggiungano almeno la votazione di 52,50 su 75, devono presentare al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — Div. I, i documenti che diano titolo a particolari benefici agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie, a norma del precedente art. 8, o alla preferenza nei casi di parità di merito.

A meno che detti documenti non siano stati già prodotti agli effetti della votazione dei titoli a norma del precedente art. 6, essi devono pervenire per via postale con raccomandata; saranno accompagnati da un elenco in carta libera e numerati in ordine progressivo.

Non saranno consentite tardive integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali dei documenti suddetti.

Valgono, per la richiesta documentazione, in aggiunta a quelle riportate nel citato art. 6, le seguenti norme:

1. — Coloro che abbiano conseguito la *stabilità* nell'incarico o siano *insegnanti dei ruoli ordinari* devono rispettivamente produrre, al fine delle riserve di posti in loro favore (art. 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744):

gli stabilizzati, un certificato su carta da bollo da L. 100, attestante la conseguita stabilità, rilasciata dal competente provveditore agli studi;

gli insegnanti di ruolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, attestante il possesso di tale qualifica e la cattedra che occupano, rilasciato dal capo dell'istituto presso il quale prestano servizio (sempre che tali elementi già non risultino dai certificati di servizio esibiti ai fini della valutazione dei titoli didattici: articolo 6, n. 3, *b*).

2. — I reduci dalla deportazione (per i quali nessun particolare punteggio è previsto) devono presentare apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

3. — I mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

4. — I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

5. — I mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

6. — I figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualità negli stessi modi indicati per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra.

7. — Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

8. — Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente comma nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

9. — Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato

dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

10. — I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

11. — I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100. I profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana.

12. — I profughi giuliani e dalmati, che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, devono esibire una attestazione rilasciata in carta bollata da L. 100 dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

13. — I coniugati devono esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio.

Tale documento deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie
Documentazione e accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 8 sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie medesime saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione I, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma) di cui al n. 6 del precedente art. 2. Sono esonerati dal produrre detto documento coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questa od altra Amministrazione agli effetti della partecipazione ad altri concorsi od esami di Stato, eventualmente in corso di espletamento. Essi devono, però, indicare su foglio di carta libera l'ufficio o l'Amministrazione presso cui il titolo stesso si trova.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico provinciale, a norma dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, devono presentare, oltre al certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo, un certificato di servizio in bollo da L. 100 con l'annotazione del Provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con cui il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico provinciale;

b) certificato comprovante il possesso dell'abilitazione per l'insegnamento nella cattedra cui il candidato aspira, a norma del n. 7 del precedente art. 2, sempre che il certificato stesso non sia stato già esibito agli effetti della valutazione dei titoli; valgono, per il rilascio di detto certificato, le norme di cui al n. 2 del precedente art. 6, lett. *a*);

c) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 3 del precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie;

g) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 10.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

un certificato, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal competente capo di istituto (per i professori) o di ufficio (per gli impiegati), comprovante che il candidato è in attività di servizio di ruolo con diritto a pensione a carico dello Stato, a meno che tale documentazione non sia stata già esibita al fine della valutazione dei titoli (art. 6) oppure della inclusione nelle graduatorie (art. 8);

titolo di studio (a meno che questo non sia giacente presso la competente Direzione generale di questo Ministero o l'ufficio o Amministrazione alla quale appartengono).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

titolo di studio;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di abilitazione;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 11.

Disposizioni finali

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina non saranno restituiti i documenti e titoli prodotti ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 200 dichiarando di ritirarsi dal concorso o dai concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti il risultato positivo conseguito nei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati medesimi, potranno inoltrare domanda su carta da bollo da L. 200 al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, alla quale allegheranno, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 100 (non marca per atti amministrativi).

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto o che non sia prescritto o espressamente richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, numero 1185, 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1960

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1960
Registro n. 68, *foglio n.* 340

ALLEGATO *A*

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
(carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Div. I
ROMA

Il sottoscritto . (1), nato il . . a . . (prov. . . . .), chiede di essere ammesso al concorso a . . . (2) cattedre di . . (3), tab. . . (4), indetto con D. M. 1° ottobre 1960.

Sede prescelta per la prova scritta . . (5).

Il sottoscritto:

è in possesso di laurea in . . (6), conseguita il . . (7), presso l'Università di . (8), e di (9):

è in possesso delle seguenti abilitazioni all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria conseguite negli esami di Stato appresso indicati (10):

. (. .) (D. M. . .)
. (. .) (D. M. . .)
. (. .) (D. M. . . . .);

produce anche domande di partecipazione ai seguenti concorsi di cui al presente bando (11):

. cattedre di . . . (tab. . .)
. cattedre di . . (tab. . .)
. . cattedre di . . (tab. . .)

ha i seguenti requisiti che danno diritto a riserva di posti o a particolari benefici agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie . (12);

ha i seguenti titoli di precedenza nel caso di parità di merito (13).

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (14) in quanto .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (prov. .);

di non avere riportato condanne penali (15);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . (16);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal quartultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . .

Firma . . . . (17)

Indirizzo . . . . (18)

---

(1) Cognome e nome. Le donne indicheranno il cognome da nubili.
(2) Numero delle cattedre, come da col. 5 del prospetto di cui all'art. 1.
(3) Riportare l'esatta denominazione della cattedra richiesta, secondo la col. 2 del prospetto di cui all'art. 1.
(4) Secondo la col. 1 del citato prospetto.
(5) A norma dell'art. 7 del bando.
(6) Oppure diploma, a norma dell'art. 2, n. 6.
(7) Data di conseguimento.
(8) Od altro istituto.
(9) Indicare la eventuale 2ª laurea.
(10) Indicare le materie di abilitazione; la tabella di concorso o classe di abilitazione (colonna 1 degli allegati *F* e *G*); nonchè il decreto ministeriale con cui fu indetto il relativo esame (allegato *B*).
(11) Secondo le colonne 5, 2 e 1 del prospetto di cui all'articolo 1.
(12) Invalido o stabilizzato o insegnante di ruolo (art. 8, *a*) e *b*)).
(13) A norma dell'allegato *E*.
(14) Nel solo caso di eccedenza del limite massimo, a norma dell'art. 2, n. 3.
(15) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate.
(16) Ai sensi della lettera *h*) dell'art. 9.
(17) La firma deve esesere autenticata, a norma del terzultimo comma dell'art. 3.
(18) A norma del quartultimo comma dell'art. 3.

ALLEGATO *B*

Elenco dei decreti ministeriali con i quali, a partire dal 1930 in poi, furono indetti concorsi-esami di Stato e soli esami di abilitazione, agli effetti delle precisazioni, di cui all'art. 3 del bando.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1930
Decreto Ministeriale 14 marzo 1931
Decreto Ministeriale 30 marzo 1931
Decreto Ministeriale 31 dicembre 1931
Decreto Ministeriale 2 febbraio 1932
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1932
Decreto Ministeriale 23 dicembre 1932
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1933
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1935
Decreto Ministeriale 4 aprile 1936
Decreto Ministeriale 15 gennaio 1937
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1937
Decreto Ministeriale 24 marzo 1938
Decreto Ministeriale 20 ottobre 1938
Decreto Ministeriale 27 ottobre 1939
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1940
Decreto Ministeriale 22 aprile 1941
Decreto Ministeriale 18 novembre 1941
Decreto Ministeriale 28 dicembre 1942
Decreto Ministeriale 19 luglio 1944
Decreto Ministeriale 4 luglio 1947 (ordinari e riservati ai reduci)
Decreto Ministeriale 28 luglio 1948
Decreto Ministeriale 27 aprile 1951 (ordinari e riservati al personale statale di ruolo)
Decreto Ministeriale 22 maggio 1953
Decreto Ministeriale 30 dicembre 1955
Decreto Ministeriale 26 agosto 1957
Ordinanza Ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazioni didattiche)
Decreto Ministeriale 1° agosto 1958 (abilitazioni decentrate, 1ª sessione)
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1959 (abilitazioni decentrate, 2ª sessione)

ALLEGATO *C*

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione (allegato alla legge 2 agosto 1952, n. 1132).

1. - Titolo di studio (laurea o diploma), in base al quale si è ammessi al concorso, compresi i titoli di per se stessi abilitanti, valutabili anche ai fini del punteggio, relativo al titolo di abilitazione a norma della lettera *c*) del n. 2 della presente tabella, fino al massimo di . . . . punti 5 —

Nei limiti dei 5 punti, al titolo di studio vengono attribuiti:

punti 5 se conseguito con la votazione di 110 e lode;

punti 4,50 se conseguito con la votazione di 110;

punti 4 se conseguito con una votazione da 105 a 109;

punti 3 se conseguito con una votazione da 99 a 104;

punti 2 se conseguito con una votazione da 88 a 98.

Lauree e diplomi diversamente classificati debbono essere riportati a 110.

2. - Titoli di cultura, fino al massimo di . . punti 10 —

a) idoneità conseguita in precedenti esami per la cattedra messa a concorso o per cattedre corrispondenti, secondo le disposizioni che regolano i passaggi di cattedre, da un minimo di punti 3, fino al massimo di . » 7 —

Per « idonei » si intendono quei concorrenti che, in precedenti concorsi per esami ai fini della cattedra, riportarono la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma che non furono compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di posti messi a concorso.

Tale votazione è di 70/100, tranne che per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, per i quali la votazione medesima è ridotta a 60/100;

b) altre idoneità conseguite per esami previste dalla precedente lettera *a*) e relative ad altre classi di concorso, con riferimento alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso fino al massimo di » 3 —

c) abilitazione o titoli aventi pieno valore di abilitazione per la cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 5 —

d) abilitazioni o titoli aventi pieno valore di abilitazione per altre classi di concorso, esclusi quelli relativi ad insegnamenti dello stesso grado o di grado inferiore per i quali abbia pieno valore di abilitazione uno dei titoli già valutati a norma del n. 2 della presente tabella, in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di . » 2 —

e) libere docenze (*a*), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 6 —

f) titoli finali di studio (*a*) rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o specializzazione postuniversitari, previsti dagli statuti delle università, fino al massimo di » 2 —

g) altri titoli di studio (lauree o diplomi) (*a*) di grado pari o superiore a quello di cui al n. 1 della presente tabella, purchè conseguiti con votazione non inferiore a 99/110, fino al massimo di » 2 —

h) pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, ecc., attinenti alla materia d'insegnamento della cattedra messa a concorso, fino al massimo di » 3 —

Per i candidati liberi docenti si tiene conto delle pubblicazioni edite posteriormente al conseguimento della libera docenza;

i) altri titoli non precedentemente previsti, fino al massimo di . » 2 —

3. - Titoli didattici (*b*), fino al massimo di » 10 —

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di . » 7 —

a) insegnamento di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di sei mesi e di sei ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di sei ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di . . . . . . punti 3,50

C) Per il servizio prestato dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di . . . . » 3 —

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di sei mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di » 3 —

per ogni qualifica di « ottimo » . . . » 1 —

per ogni qualifica di « valente » . . . » 0,50

per ogni qualifica di « buono » . . . » 0,25

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere *A*) e *B*).

4. - Titoli supplementari, fino al massimo di » 15 —

a) servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (*c*) partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno . . . . » 1 —

per frazione di anno . . . . » 0,50

b) croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra . . . . » 1 —

c) croce di guerra al valor militare . . » 2 —

d) avanzamento per merito di guerra . . » 2 —

e) medaglia di bronzo al valor militare . » 3 —

f) medaglia d'argento al valor militare . . » 5 —

g) promozione per merito di guerra . . » 5 —

h) medaglia d'oro al valor militare oppure Ordine militare d'Italia . . . . » 10 —

i) ferita in combattimento . . . . . . » 2 —

l) certificato di patriota . . . . . . » 0,50

m) servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per agni anno . . . . » 1 —

per frazione di anno . . . . » 0,50

n) pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività:

per ogni anno di pena scontata . . . » 1 —

per frazione di anno . . . . » 0,50

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'oro al valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti.

(*a*) Qualunque sia il numero dei titoli.

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

(*c*) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle Commissioni di riconoscimento.

ALLEGATO *D*

MODELLO DI CERTIFICATO DI SERVIZIO NON DI RUOLO

(carta da bollo da L. 100)

. . . (1)

Si certifica che il prof. . . . ., nato a . . (prov. . . . .) il . ., ha prestato presso questo . . . . (2) il seguente servizio:

— anno scolastico 19 . - 19 . . . dal . . al . . . (3), ininterrottamente (4), incarico (5) di . . (6), per ore . . settimanali, nella classe . . (7), qualifica: . . . (8).

Ha partecipato alle due sessioni di esame.

— anno scolastico 19 . - 19 .

. idem c.s. . .

— anno scolastico 19 . - 19 .

. idem c.s. . . .

Annotazioni eventuali . . (9).

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per uso di concorso.

Data . . . . . .

Firma del capo d'istituto (10)

. .

---

(1) Intitolazione della scuola o istituto o ufficio che rilascia il certificato.

(2) Specificare la scuola o istituto.

(3) Giorno, mese e anno.

(4) Indicare le eventuali interruzioni, motivandole.

(5) O supplenza.

(6) Materie insegnate.

(7) O nelle classi.

(8) Per il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti va riportata non la qualifica, ma l'indicazione: « senza demerito ». La stessa indicazione va posta nel caso di servizio negli istituti statali, per cui non sia stato possibile assegnare la qualifica.

(9) Nella presente sede i certificati di servizio prestato negli istituti parificati o legalmene riconosciuti devono riportare gli estremi del decreto con cui venne concesso il riconoscimento (anche se questi già figurano nel timbro di intestazione) secondo la seguente formula: L'Istituto (o il corso, o la classe, o le classi) ottenne il riconoscimento legale con decreto ministeriale . . a decorrere dal . . (data esatta). Il riconoscimento fu revocato con decreto ministeriale . . . . in seguito a . . . . ».

(10) O della competente autorità.

ALLEGATO *E*

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità dei titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *F*

Tabelle dei titoli di ammissione, a norma dei regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
1. Italiano, latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori*: Lingua italiana e latina, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre **1924 · o, nel** caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminili *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia	Diploma di italiano, latino, storia, geografia	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado
1 cl. - Italiano, latino, greco, storia, geografia	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359	Diploma di lettere	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera b) della precedente colonna c) Laurea in filosofia		
2. cl. - Lettere classiche	*Liceo*: Lettere greche e latine	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359 b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera b) della precedente colonna b) Laurea in filosofia	Diploma di lettere classiche	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media
3. cl. - Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale*: Lingua e lettere italiane e storia	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 c) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b) della precedente colonna c) Laurea in filosofia d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia o geografia o di materie letterarie (che non abbiano pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			f) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalla Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882, e 30 settembre 1938, n. 1652		
4 Lettere italiane e latine e storia	*Liceo*: Lettere italiane e latine *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine *Istituto magistrale*: Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane e storia o di lettere italiane o di storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane, latine e storia	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media
A - II Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri*: Lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930 n. 485 o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciati in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole agrarie medie, di scuole minerarie di istituti industriali, commerciali e nautici equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o in materie letterarie *c*) Laurea in filosofia o in pedagogia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (*che non abbiano già pieno valore di abilitazione*) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile		
A - III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico e commerciale*: Lettere italiane	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato, in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane negli istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia *b*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o laurea in materie letterarie *d*) Laurea in filosofia o in pedagogia *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di *materie letterarie* (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magstero femminile	Diploma di lettere italiane	Lettere italiane in qualunque scuola

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
1	2	3	4	5	6
1 Avv. Italiano, storia e geografia	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia e geografia	*a)* Diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 *b)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere *c)* Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *d)* Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925 *e)* Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in scuole statali o istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali)	*a)* Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b)* Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c)* della precedente colonna *c)* Laurea in filosofia *d)* Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e)* Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile o d'italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d)* della precedente colonna *f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *g)* Diploma ministeriale di abilitazione allo insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906 *h)* Designazione del Consiglio scolastico provinciale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua italiana storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale

ALLEGATO *G*

Tabelle dei titoli di ammissione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972

Classi degli esami di abilitazione	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai candidati che abbiano superato l'esame	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione	Classi del concorso a cattedre (1) alle quali danno adito i diplomi di abilitazione
1) Materie letterarie Sottoclassi: *a*) lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia; *b*) lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia: *c*) lingua e letteratura italiana, storia e geografia.	1) Titoli validi per l'ammissione alle tre sottosclassi: Laurea in lettere o laurea in filosofia 2) Titoli validi per l'ammissione alle sole sottoclassi *b*) e *c*): Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile Laurea in materie letterarie o in pedagogia	**Sottoclasse *a*):** Diploma di lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia **Sottoclasse *b*):** Diploma di lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia **Sottoclasse *c*):** Diploma di lingua e letteratura italiana, storia e geografia	**Sottoclasse *a*):** Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola d'istruzione secondaria **Sottoclasse *b*):** Lingua e letteratura italiana e latina storia e geografia in qualunque scuola d'istruzione secondaria **Sottoclasse *c*):** Lingua e letteratura italiana storia e geografia in qualunque scuola d'istruzione secondaria	**CLASSE I:** **Sottoclasse *a*):** 1 - Italiano, latino, storia e geografia nella scuola media 1cl - Italiano, latino, greco, storia e geografia nel ginnasio superiore 2cl - Lettere classiche nel liceo 3cl - Lettere italiane e storia nell'istituto magistrale 4 - Lettere italiane e latine e storia nel liceo, nel liceo scientifico e nell'Istituto magistrale A I - Italiano, storia e geografia nella scuola tecnica e nella scuola professionale femminile A II - Lettere italiane e storia negli istituti tecnici: agrario, industriale, commerciale e per geometri A III - Lettere italiano nell'istituto tecnico nautico e nell'istituto commerciale J I - Storia e geografia nell'istituto nautico M I - Italiano, storia e geografia nella scuola di magistero professionale per la donna I Avv. - Italiano, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale **Sottoclasse *b*):** Tutte le classi precedenti meno 1cl; 2cl **Sottoclasse *c*):** Tutte le classi precedenti meno 1; 1cl; 2cl; 4

(1) Le classi sono quelle indicate nelle tabelle annesse, rispettivamente, ai regi decreti 2 gennaio 1933, n. 15 e 11 febbraio 1941 n. 229

ALLEGATO B

PROGRAMMI D'ESAME
AVVERTENZE GENERALI

1. — La prova orale comprende due esperimenti: un colloquio ed una lezione. I due esperimenti verranno svolti, secondo le norme stabilite dalla Commissione giudicatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e saranno giudicati complessivamente.

2. — La preparazione sui vari argomenti specificatamente indicati come oggetto del *colloquio* non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale, di cui essi dovranno dimostrare, in ogni caso, di avere sicura nozione.

3. — La trattazione dell'argomento oggetto della *lezione* dovrà essere adeguata alla presumibile cultura degli alunni ai quali s'intende destinata. In questa parte dell'esame il candidato dovrà dimostrare non soltanto le sue attitudini didattiche, ma altresì la sua capacità nell'organizzare la lezione e la sua abilità nell'integrare — a seconda dei casi — la esposizione con grafici, schizzi e schemi, con la presentazione di materiale didattico e con esperimenti.

4. — Quando non sia diversamente stabilito, la durata delle singole prove è fissata dalla Commissione giudicatrice.

1. — Italiano, latino, storia e geografia

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione:

A) La *prova scritta* consisterà nella narrazione d'un fatto storico o nella biografia di un personaggio storico o nell'esposizione di un'opera letteraria. L'argomento del tema sarà compreso nei programmi del presente concorso; dovrà essere svolto interamente in lingua latina.

B) Il *colloquio* consterà di quattro parti distinte corrispondenti alle quattro materie del concorso.

C) Il tema della *lezione* sarà sorteggiato fra quattro proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle quattro materie del concorso entro i limiti dei programmi di ammissione al corso superiore del ginnasio e dello istituto tecnico e magistrale.

ITALIANO

Nel colloquio il candidato dovrà mostrare di conoscere per intero e direttamente le seguenti opere:

I poemi Omerici e l'*Eneide* in una traduzione italiana;
La *Divina Commedia*;
Il *Canzoniere* del Petrarca;
Il *Decamerone*;
L'*Orlando Furioso*;
Il *Giorno* del Parini;
Le liriche del Foscolo;
Le tragedie del Manzoni e i *Promessi Sposi*;
I *Canti* del Leopardi;
Un'opera o larga scelta di essa di uno dei maggiori scrittori dal Carducci ai giorni nostri;

e di sapere interpretare alcuni luoghi, opportunamente scelti dall'esaminatore, di almeno tre fra esse, a scelta della Commissione. Nel commento dovrà dar prova di sicura perizia della lingua italiana e di familiarità con le nozioni storiche, mitologiche, letterarie, metriche, occorrenti alla interpretazione degli autori. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la linea di svolgimento e le principali tendenze della letteratura italiana, nonchè la biografia degli scrittori di cui commenta le opere; di conoscere e saper valutare i principali libri di testo adatti alle scuole medie inferiori e di saper fare una rassegna di libri per la lettura domestica degli alunni.

LATINO

A) Il candidato dovrà essere in grado di tradurre e commentare ad apertura di libro un luogo delle opere dei classici prescritte dai programmi scolastici per gli istituti di istruzione media di primo grado e inoltre un passo di:

a) Cicerore, *De Officiis*;
b) Livio (un libro a sua scelta);
c) Il Vangelo di S. Matteo nella Vulgata;
d) Catullo (20 carmi, a sua scelta);
e) Virgilio, *Eneide* (tutta).

NB. — Così la scelta dell'opera o dell'autore tra quelli cui sopra indicati, come dei passi su cui verterà l'esame, spetta alla Commissione.

Il candidato dovrà dimostrare sicura conoscenza di tutta la grammatica latina, della prosodia e dei metri usati dagli scrittori che si leggono negli istituti medi di primo grado.

B) Il colloquio si svolgerà anche su quesiti di storia letteraria riguardanti i seguenti scrittori e particolarmente le loro opere: Plauto, Lucrezio, Catullo, Cesare, Cicerone (come oratore), Sallustio, Virgilio, Tibullo, Livio, Properzio, Ovidio, Orazio; e sui seguenti argomenti di antichità romane: le principali magistrature, le grandi strade, il culto, i collegi sacerdotali e il calendario, la vita privata.

STORIA

Il Mediterraneo preromano: Egitto antico, gli Ittiti, i Fenici, l'espansione greca, gli Etruschi.

L'affermarsi di Roma come potenza mediterranea.

L'Impero al tempo di Augusto: estensione, ordinamento, economia, coltura.

Origine e ordinamento dei Comuni italiani.

L'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

NB. — Nel colloquio sugli argomenti sopra indicati il candidato deve mostrare di sapersi orientare sugli avvenimenti e personaggi più importanti della storia antica, medioevale e moderna.

GEOGRAFIA

Sfera celeste e sistema solare. Terra. Sua forma, dimensioni e movimenti. Misura del tempo.

Coordinate geografiche. Carte geografiche e topografiche. Loro uso. Le grandi divisioni della superficie terrestre.

I rilievi terrestri.

L'aria e l'acqua. Loro distribuzione e fenomeni. Climi, loro caratteristiche e loro ripartizione nel globo.

Razze, popoli e religioni. Forme di governo. Colonie.

L'Italia nei suoi caratteri fisici, climatici ed etnografici. Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi commerciali. Le città più importanti dal punto di vista economico e artistico.

L'Italia politica dopo la grande guerra mondiale e suo sviluppo economico.

L'Italia in rapporto cogli altri Stati. Il problema mediterraneo.

L'Europa nei suoi caratteri fisici e climatici: abitanti, religioni e civiltà. Gli Stati d'Europa e le loro condizioni economiche, demografiche e politiche.

Geografia generale delle altre parti del mondo, nei loro caratteri fisici, climatici, etnografici, religiosi ed economici. Prodotti e traffici. Loro divisione politica. Geografia particolare dei diversi Stati e delle grandi colonie.

Gli italiani all'estero, con particolare riguardo alle Americhe.

Le terre polari.

I più importanti problemi economici e politici del mondo attuale con particolare riguardo a ciò che si riferisce all'Italia.

NB. — Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza e un facile maneggio delle carte geografiche e topografiche.

I cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione:

A) La *prova scritta* consisterà nella narrazione di un fatto storico o nella biografia di un personaggio storico o nella esposizione di un'opera letteraria. L'argomento del tema sarà compreso nei programmi del presente concorso; dovrà essere svolto interamente in lingua latina.

B) Il *colloquio* consterà di cinque parti distinte corrispondenti alle cinque materie del concorso.

C) Il tempa della *lezione* sarà sorteggiato fra cinque temi proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle cinque materie del concorso entro i limiti dei programmi di ammissione al Liceo e al corso superiore dell'Istituto tecnico e magistrale.

ITALIANO

Nel colloquio il candidato dovrà mostrare di conoscere per intero e direttamente le seguenti opere:

La *Divina Commedia;*
Il Canzoniere del Petrarca;
Il *Decamerone;*
L'Orlando Furioso;
Il *Principe;*
La *Gerusalemme Liberata;*
Il *Giorno* e le *Odi* del Parini;
Alcune tragedie dell'Alfieri;
Le poesie del Foscolo;
I *Promessi Sposi* e le poesie del Manzoni;
I *Canti* e le *Operette morali* del Leopardi;
Le poesie del Carducci;
Un'opera o larga e organica scelta di essa di uno dei maggiori scrittori dell'ultimo '800 o contemporanei.

Dovrà inoltre conoscere qualcuna delle maggiori opere delle letterature straniere, e saper discorrere con chiarezza e determinatezza di idee intorno ai seguenti argomenti:

Cenni della storia e critica della retorica e della teoria dei generi letterari;

L'origine della lingua italiana e la questione della lingua da Dante al Manzoni.

I versi e le principali forme metriche italiane.

Disegno della storia letteraria italiana dalle origini ai giorni nostri.

Il candidato dovrà infine mostrare di conoscere e di saper valutare i principali libri di testo adatti al ginnasio superiore e a saper fare una rassegna dei libri consigliabili per la lettura domestica degli alunni.

LATINO

A) Il candidato dovrà essere in grado di tradurre e commentare ad apertura di libro un luogo delle opere dei classici prescritti dai programmi scolastici per le classi superiori del ginnasio; e inoltre un passo di:

a) Cicerone, *De oratore* (un libro a sua scelta);

b) Tacito (almeno una delle opere minori, come sopra);

c) Uno dei quattro Vangeli (o gli *Atti degli Apostoli* nella Vulgata);

d) Catullo (epitalamii e altri venti carmi, a sua scelta);

e) Virgilio (tutte le opere).

NB. — Così la scelta delle opere o dell'autore tra quelli qui sopra indicati, come dei passi su cui verterà l'esame, spetta alla Commissione.

Il candidato dovrà dimostrare sicuro possesso della grammatica, della prosodia, e della metrica nei limiti stabiliti per il Concorso tabella 1.

B) Oggetto del colloquio, oltre gli argomenti indicati alla lettera *B*) del programma del Concorso tabella 1, saranno anche i seguenti: Ennio, Cicerone (opere retoriche e filosofiche), Seneca (filosofo e scrittore di tragedie), Sant'Ambrogio, San Girolamo, Sant'Agostino.

GRECO

A) Il candidato dovrà essere in grado di tradurre e commentare ad apertura di libro un luogo delle opere dei classici prescritte dai programmi scolastici per le classi superiori del ginnasio e inoltre un passo di:

Omero, *Iliade* (almeno due libri a sua scelta);
Omero, *Odissea* (come sopra);
Erodoto (un libro a sua scelta);
Platone, *Apologia* e *Critone*;
Lisia (due orazioni a sua scelta);
I quattro *Vangeli* oppure gli *Atti degli Apostoli*.

NB. — Così la scelta dell'opera o dell'autore, come quella del passo su cui verterà l'esame, spetta alla Commissione.

Il candidato dovrà dimostrare sicura conoscenza di tutta la grammatica, della prosodia e dei metri usati dai poeti sui quali può essere chiamato a dar prova.

B) Il colloquio si svolgerà anche su quesiti di storia letteraria riguardanti i seguenti argomenti: Omero, la tragedia greca, il dramma satiresco; Menandro, la commedia nuova e i commediografi latini: Erodoto, Tucidide, Senofonte, Polibio, Platone, Aristotele; il Nuovo Testamento.

STORIA

Civiltà orientali: Assiria, Babilonia, India, Ebrei, Fenici, l'apogeo della potenza di Atene.

Origine e primo svolgersi di Roma, nella storia e nella leggenda.

Le guerre civili in Roma, nell'ultimo secolo della Repubblica; formazione dell'Impero.

Cristianesimo, Chiesa, Papato fino a Gregorio Magno.

NB. — Nel colloquio sugli argomenti qui indicati il candidato deve mostrare di possedere idee chiare sullo svolgimento della storia greca e romana anche in rapporto alle civiltà orientali. Egli deve anche sapersi orientare sugli avvenimenti e personaggi più importanti della storia mediovale e moderna. Infine discorrerà intorno al contenuto ed al valore storico di due, a sua scelta, delle opere contenute nella seguente tabella. I testi greci, come i latini, debbono essere presentati nell'originale:

Il libro 1° delle storie di Tucidide.

La Costituzione degli Ateniesi dello Pseudosenofonte.

Un libro delle Elleniche di Senofonte.

La Costituzione degli Ateniesi di Aristotele.

La vita di Demostene di Plutarco.

Un libro della *Anabasi di Alessandro* di Arriano.

Diodoro, i brani concernenti Storia romana.

Un libro delle Antichità Romane di Dionisio d'Alicarnasso.

Il libro VI delle Storie di Polibio.

Un libro della IV deca di Livio.

Un libro di Appiano..

Le vite dei Gracchi di Plutarco.

Sallustio: La congiura di Catilina.

Il Monumentum Ancyranum.

Un libro delle Storie e degli annali di Tacito.

Una vita della *Historia Augusta.*

GEOGRAFIA

Il programma è identico a quello di geografia nel concorso a cattedre tabella 1.

2 cl. — Lettere classiche

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione:

A) La *prova scritta* consisterà nello svolgimento in lingua latina di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, relativi l'uno alla letteratura greca e l'altro alla letteratura latina.

B) Il *colloquio* consterà di due parti distinte, corrispondenti alle due materie del concorso.

C) Il tema della lezione verrà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato, uno di greco e uno di latino, entro i limiti del programma di maturità classica.

GRECO

Testi greci da tradurre alla prova orale, a scelta della Commissione:

Le *Opere e i Giorni* di Esiodo.

Due tragedie di Sofocle.

Due tragedie di Euripide.

Un libro di Tucidide.

I principali frammenti dei lirici; Saffo; gli elegiaci.

Tre epinici di Pindaro e tre odi di Bacchilide.

Due libri di Erodoto.

La poetica di Aristotele.

Tre idilli di Teocrito.

Tre mini di Eronda.

NB. — Oltre quanto è prescritto più oltre per il latino, il candidato dovrà mostrare di avere notizia delle più importanti scoperte e pubblicazioni di papiri e di conoscere le caratteristiche essenziali dei dialetti letterari greci, lo svolgimento della lingua e letteratura greca, compresa la cristiana (dal Nuovo Testamento ai maggiori Padri greci) e la metrica (esametro, distico elegiaco, trimetro giambico, sistemi anapestici, strofe alcaica e saffica), Omero (Iliade e Odissea) dovrà essere tradotto ad apertura di libro.

LATINO

Testi da tradurre alla prova orale, a scelta della Commissione:

I frammenti degli *Annali* di Ennio.

Due commedie di Plauto.

Una commedia di Terenzio.

Due libri di Lucrezio.

Catullo.

Le *Tuscolane* di Cicerone.

L'*Orator* di Cicerone.

Virgilio: tutte le opere.

Orazio: tutte le opere.

Ovidio: le *Metamorfosi* e i Fasti.

Un libro di Tibullo, uno di Properzio.

Un libro di Seneca filosofo.

Una tragedia di Seneca.

Quattro satire di Giovenale.

Un libro delle *Storie*, uno degli *Annali*, la *Germania* e l'*Agricola* di Tacito..

Un libro di Quintiliano.

Un'antologia di poeti umanisti.

Quattro dei *Carmina* del Pascoli.

NB. — Nel colloquio il candidato darà prova di conoscere anche quegli autori prescritti dai programmi di esame per la maturità classica, che non siano ricordati qui sopra: lo svolgimento della lingua e della letteratura latina dalle origini ai Padri del quarto secolo (Ambrogio, Agostino, Girolamo); la storia critica della trasmissione dei testi classici greci e latini; le principali opere di consultazione e d'informazione che si riferiscono a tutta la disciplina; la metrica oraziana, e di possedere le indispensabili cognizioni mitologiche, archeologiche, antiquarie.

3 cl. — Lettere italiane e storia

L'esame comprende una prova *scritta*, un *colloquio* ed una *lezione*:

A) La prova *scritta* consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, relativi l'uno alla letteratura italiana e l'altro alla storia.

B) Il *colloquio* consterà di due parti distinte, relative l'una al programma di letteratura italiana e l'altra al programma di storia.

C) Il tema della *lezione* sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato, uno d'italiano e uno di storia entro i limiti del programma di maturità classica.

ITALIANO

Il candidato dovrà mostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento storico della letteratura nazionale, una diretta conoscenza delle opere enumerate nei programmi di lettere italiane per gli esami di maturità classica e di abilitazione magistrale e l'attitudine e la preparazione a commentarle storicamente ed esteticamente. Dovrà inoltre mostrare di aver familiari i mezzi bibliografici di cui si varrebbe per colmare eventuali lacune della propria cultura.

STORIA

Svolgimento della costituzione politica della Grecia fino alla conquista macedone.

Roma e la conquista, colonizzazione e romanizzazione dell'Occidente.

Cristianesimo, organizzazione della Chiesa, Papato.

Economia e forme di vita sociale e politica dell'Europa romano-cristiano-germanica attorno al 1000.

L'Italia politica nel Rinascimento. Orientamenti del pensiero politico: storiografia. Riforma e controriforma.

Le grandi guerre dalla fine del XVII secolo al 1763. Vicende coloniali. L'Inghilterra nella politica europea.

Le correnti del pensiero politico più notevoli e i problemi politici internazionali nel XIX e nel XX secolo con particolare riguardo al Risorgimento e alla presente vita italiana. Lo sviluppo economico e sociale del mondo negli ultimi 60 anni.

NB. — Il candidato nel colloquio sugli argomenti qui indicati deve mostrare di sapersi orientare sugli avvenimenti più importanti della storia antica, medioevale e moderna. Egli inoltre discorrerà intorno a qualcuna delle fonti o serie di fonti più importanti (cronisti, storici, leggi o statuti, ecc.) e intorno agli indirizzi della storiografia moderna.

4. — Lettere italiane e latine e storia

L'esame comprende due prove *scritte*, un *colloquio* ed una *lezione*:

A) Le prove *scritte* consisteranno in due esperimenti: il primo in lingua italiana e consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, relativi uno alla letteratura italiana e l'altro alla storia; il secondo consisterà nello svolgimento in lingua latina di un tema di letteratura latina.

B) Il *colloquio* consterà di tre parti distinte, relative alle tre discipline.

C) Il tema della lezione sarà sorteggiato fra tre temi proposti a ciascun candidato, corrispondenti alle materie del concorso entro i limiti del programma di maturità classica.

ITALIANO

Il candidato dovrà mostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento storico della letteratura nazionale, una diretta conoscenza delle opere enumerate nei programmi di lettere italiane per gli esami di maturità classica e di abilitazione magistrale e l'attitudine e la preparazione a commentarle storicamente ed esteticamente. Dovrà inoltre mostrare di aver familiari i mezzi bibliografici di cui si varrebbe per colmare eventuali lacune della propria cultura.

LATINO

Il programma è identico a quello di latino del concorso tabella 2 cl.

STORIA

Svolgimento della costituzione politica della Grecia fino alla conquista macedone.

Roma e la conquista, colonizzazione e romanizzazione dell'Occidente.

Cristianesimo, organizzazione della Chiesa, Papato.

Economia e forme di vita sociale e politica dell'Europa romano-cristiano-germanica attorno al 1000.

L'Italia politica nel Rinascimento. Orientamenti del pensiero politico: storiografia. Riforma e controriforma.

Le grandi guerre dalla fine del XVII secolo al 1763. Vicende coloniali. L'Inghilterra nella politica europea.

Le correnti del pensiero politico più notevoli e i problemi politici internazionali nel XIX e nel XX secolo con particolare riguardo al Risorgimento e alla presente vita italiana. Lo sviluppo economico e sociale del mondo negli ultimi 60 anni.

NB. — Il candidato nel colloquio sugli argomenti qui indicati deve mostrare di sapersi orientare sugli avvenimenti più importanti della storia antica, medioevale e moderna. Egli inoltre discorrerà intorno a qualcuna delle fonti o serie di fonti più importanti (cronisti, storici, leggi o statuti, ecc.) e intorno agli indirizzi della storiografia moderna.

A II. — Lettere italiane e storia

L'esame comprende una *prova scritta*, un *colloquio*, una *lezione*:

A) La *prova scritta*, della durata non superiore a sei ore, consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due estratti a sorte dalle terne formate dalla Commissione esaminatrice, relative una alle lettere italiane e l'altra alla storia

B) Il *colloquio* consta di due parti distinte, relative l'una alle lettere italiane e l'altra alla storia secondo il programma che segue:

LETTERE ITALIANE

Nel colloquio il candidato deve dimostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento della letteratura nazionale, una diretta conoscenza delle opere indicate nel programma di insegnamento di lettere italiane per il corso superiore dell'Istituto tecnico e la preparazione e l'attitudine a commentarle storicamente ed esteticamente. Deve inoltre dimostrare di aver familiari i mezzi bibliografici di cui si varrebbe per colmare eventuali lacune della propria cultura.

Infine il candidato deve dimostrare, non solo con la diretta conoscenza delle opere, ma anche con la informazione compiuta relativa alla letteratura critica, di avere approfondito lo studio su due degli autori principali.

STORIA

Le istituzioni politiche e giuridiche e la vita economica di Roma nell'età imperiale. Influsso della civiltà romana sulla vita sociale e politica dell'Europa nell'alto Medioevo (secoli V-XI).

Formazione e sviluppo del potere temporale dei Papi e della autorità politica della Chiesa fino al termine della lotta per le investiture.

Origine e ordinamento dei Comuni italiani.

L'Italia politica ed economica del Rinascimento - Riforma e controriforma.

Le grandi monarchie europee nelle lotte di predominio durante la prima metà del sec. XVIII.

L'Italia nella seconda metà del settecento: rinnovamento della cultura economico-giuridica; le riforme civili e l'illuminismo.

Le più notevoli correnti del pensiero politico e i problemi internazionali dei secoli XIX e XX con particolare riguardo al Risorgimento e alla presente vita italiana.

Lo sviluppo economico e sociale del mondo nei primi decenni del secolo XX.

C) La *lezione* verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico (agrario, industriale, commerciale, per geometri).

Il tema della lezione è scelto dal candidato tra due sorteggiati da altrettanti gruppi di temi preparati dalla Commissione e corrispondenti alle due materie suindicate.

A III. — Lettere italiane

L'esame comprende: una prova *scritta*, un *colloquio*, una *lezione*:

A) la prova *scritta*, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema relativo ad uno degli argomenti più importanti di storia letteraria o a uno degli scrittori principali.

B) Il *colloquio* si svolge intorno a qualche argomento di storia letteraria, con particolare riguardo agli autori indicati nel programma d'insegnamento ed alle rispettive opere, delle quali il candidato deve conoscere per intero e saper commentare storicamente ed esteticamente quelle menzionate in detto programma.

Attraverso il colloquio, la Commissione accerterà che il candidato abbia un'idea chiara e precisa dello svolgimento della letteratura italiana e una buona informazione della letteratura critica sugli argomenti e sugli autori principali.

Su due di questi autori il candidato deve aver approfondito lo studio, con la conoscenza delle opere e della critica più importante.

Infine, il candidato deve dimostrare d'aver letto alcune fra le principali opere di cultura marinara e d'aver adeguata conoscenza del relativo lessico.

C) La *lezione* verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'Istituto tecnico nautico.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un gruppo di temi preparati dalla Commissione.

1 avv. — Italiano, storia e geografia

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione:

A) La *prova scritta* consisterà nello svolgimento di un tema compreso nel programma delle prove orali.

La Commissione esaminatrice, a norma del 1° comma dell'art. 39 del regolamento, sceglie tre temi d'italiano e tre temi di storia e geografia. Per ciascuno dei due gruppi si procede al sorteggio giusta il 2° comma del citato articolo del regolamento; fra i due temi sorteggiati il candidato ha facoltà di scelta.

B) La *prova orale* comprende un colloquio e una lezione:

a) *Il colloquio* consta di tante parti distinte quante sono le materie costituenti la cattedra, e verte sul sottoindicato programma.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice d'interrogare il candidato intorno al tema svolto e di saggiare, mediante opportune domande, la sua cultura in rapporto agli studi compiuti ed alle pubblicazioni eventualmente presentate, sempre, però, con riferimento alle materie costituenti la cattedra messa a concorso.

b) Il tema della *lezione* è sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato, corrispondenti ai programmi delle scuole secondarie di avviamento professionale, per le tre materie: italiano, storia e geografia.

ITALIANO

Origine e svolgimento della lingua e della letteratura italiana.

Interpretazione di passi delle seguenti opere, che il candidato dovrà dimostrare di conoscere per intero:

i *Poemi Omerici* e l'*Eneide* di Virgilio;

la *Divina Commedia;*

l'*Orlando Furioso;*

i *Promessi Sposi.*

Il candidato dovrà anche dimostrare di aver letto per intero almeno una delle opere dei più noti scrittori didascalici, di aver conoscenza della letteratura narrativa dei grandi viaggi, di possedere le nozioni di mitologia, storia, metrica, occorrenti alla retta interpretazione degli autori, e di saper valutare i libri di testo delle Scuole di avviamento professionale.

STORIA

Notizie sulla storia pre-romana. Roma dalle origini al decadimento politico. Giulio Cesare e l'idea di Roma, fulcro della civiltà del mondo.

Feudalesimo e Cavalleria. Rinascimento. Riforma e Controriforma. La Rivoluzione francese e Napoleone I. L'Italia dal Risorgimento ai giorni nostri.

NB. — Il candidato, qualora i commissari lo ritengano opportuno, dovrà dimostrare di aver conoscenza, in relazione ai programmi d'insegnamento, degli altri periodi storici di cui non è fatto cenno nel presente schema.

Storia economica

Progresso civile ed economico dell'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

Le grandi scoperte geografiche e scientifiche.

GEOGRAFIA

Configurazione e struttura fisica e politica dell'Italia; fattori naturali della sua economia e del suo sviluppo storico; demografia, emigrazione, industrie, commercio. Suolo e sottosuolo.

Nozioni di Geografia astronomica, fisica e antropica; Oceani e Continenti.

Razze. Lingue. Religioni. Ordinamenti politici.

Cenni sugli Stati del mondo in generale e dell'Europa in particolare.

Geografia della produzione e del commercio

I principali prodotti agricoli e minerali e loro importanza.

Le principali industrie italiane, vie e mezzi di comunicazione.

Scambi commerciali.

(6785)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151320) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.